

REGIONE LOMBARDIA
LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE
ATTI 12124

VII

PROGETTO DI LEGGE N. 0345

di iniziativa dei Consiglieri
Litta Modignani, Bertè, Myallonmier

Revisione dello Statuto della Regione Lombardia.

PRESENTATO IL 26/06/2003

ASSEGNATO IN DATA 01/07/2003
ALLA COMMISSIONE REFERENTE Commissione speciale per lo Statuto della Regione
Lombardia

PARERE

CONFERENZA AUTONOMIE

PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE DELLO STATUTO

di iniziativa dei Consiglieri LITTA MODIGNANI, BERTE' e MYALLONNIER

Revisione dello Statuto Lombardia
in tema di forma di governo, referendum e organi e procedure di garanzia

E' stato considerato uno degli eventi istituzionali di maggior rilievo di questa fase storica, al punto di far nascere la consapevolezza diffusa che questa legislatura consiliare potesse e dovesse essere una "legislatura costituente", fondatrice di un nuovo, più alto profilo democratico delle regioni, tale da farne con piena legittimità i soggetti fondatori della trasformazione federalista.

Lo spirito della riforma costituzionale, con tutta evidenza, è stato quello di consentire a ciascuna regione di adottare il sistema statutario che, nella sua autonomia, ritenga più confacente a se stessa, con la più ampia possibilità di opzione.

Il processo di elaborazione dei nuovi statuti sta purtroppo procedendo più lentamente di quanto si potesse ragionevolmente prevedere.

Nel 2000, i Consigli regionali sono stati eletti con un nuovo mandato costituente. Molto tempo è stato sprecato nell'attesa della riforma del Titolo V della Costituzione, poi concretizzatasi nella legge costituzionale n. 3 del 2001.

Eppure, la modifica della ripartizione dei poteri tra Stato e Regioni, oggetto della seconda riforma costituzionale, non ha grandi conseguenze sul contenuto dello Statuto regionale: contenuto necessario dello Statuto, infatti, è la forma di governo regionale – ovvero il sistema dei rapporti tra gli organi della regione; e non invece la misura delle attribuzioni della Regione, che non può che essere definita a livello costituzionale.

A oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V, peraltro, mentre la Regione Calabria è giunta al primo voto d'Assemblea sul nuovo Statuto; altre, tra cui purtroppo la Lombardia, non hanno ancora avviato l'esame in Commissione di sia pure parziali proposte di revisione.

Ora, se si considerano i tempi richiesti dalle sole fasi successive alla seconda deliberazione del testo del progetto di revisione da parte del Consiglio regionale (eventuale impugnativa governativa dinanzi alla Corte costituzionale ed eventuale referendum confermativo), è facile rendersi conto di come difficilmente, in assenza di una decisa ripresa dei lavori della Commissione Statuto, si possa realisticamente pensare che il nuovo statuto entri in vigore prima delle prossime elezioni regionali (primavera 2005).

Il rischio concreto per la nostra Regione – la prima per importanza economica e per popolazione - è quindi quello di mancare questo storico appuntamento.

Come tutti sappiamo, non si tratterà soltanto di riuscire o no a dare prova della proverbiale efficienza lombarda: la conseguenza di un'eventuale inerzia nella scrittura dello Statuto sarà l'automatica applicazione alla Lombardia della disciplina transitoria disegnata dall'art. 5 della Legge costituzionale n. 1/1999.

Ecco in sintesi i cardini della disciplina transitoria:

l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale e avviene attraverso un'elezione congiunta, su unica scheda elettorale;
il Presidente eletto porta con sé anche la maggioranza dei seggi in Consiglio; una parte di questi seggi sono attribuiti ai candidati presenti nel cd. "listino bloccato" capeggiato dal candidato-presidente, sui quali gli elettori non possono esprimere alcun giudizio individuale; gli altri seggi sono attribuiti pro quota alle liste proporzionali collegate con il Presidente eletto;
è prevista la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso alla ripartizione dei seggi (anche se la soglia cade in caso di partecipazione a una coalizione);
il Presidente della Giunta regionale fa parte del consiglio regionale;
il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i componenti della Giunta regionale;
nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di

che esecutivo e legislativo traggono entrambi autonomamente i propri poteri dall'elezione popolare, ma sono entrambi assolutamente indipendenti l'uno dall'altro e slegati da qualsiasi reciproco "ricatto" istituzionale: il Presidente degli Stati Uniti non può sciogliere il Congresso, il Congresso non può sfiduciare il Presidente. E ovviamente le dimissioni del Presidente non comportano nuove elezioni parlamentari, ma semplicemente il subentro del vice-presidente, anch'egli di nomina presidenziale.

Prevedere come obbligatoria la possibilità di sfiducia al Presidente eletto, seguita da scioglimento del Consiglio, e quella correlativa di scioglimento automatico del Consiglio in caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, da qualsiasi causa determinata, significa rendere obbligatorio il regime appunto del "ricatto" reciproco, e dunque dell'equilibrio non fra due "forze" istituzionali, ma fra due debolezze (o, a seconda dei concreti rapporti politici e partitici, tra una forza e una necessaria debolezza). Con tutti i pericoli di degrado istituzionale, politico e civile che ciò può comportare.

L'amara realtà è che le vere ed effettive opzioni che i Consigli "costituenti" si trovano aperte sono soltanto due: o mantenere il principio dell'elezione diretta del Presidente, ma deformata da questi vincoli, o tornare al precedente sistema della sua elezione da parte del Consiglio.

In altre parole, lo statuto regionale può soltanto scegliere *se* il Presidente sia o no eletto direttamente, e nient'altro, poiché i rapporti tra Presidente della giunta e Consiglio, in caso di elezione diretta del primo, sono disciplinati nel nucleo essenziale dall'art. 126. Tutte le altre soluzioni – quella americana, ma anche, in ipotesi, quella svizzera, o le altre che si possano prospettare – sono precluse.

Pare profondamente incongrua una limitazione di questo genere. Sarebbe stata comprensibile la scelta di statuire in Costituzione l'obbligo di un'uniformità statutaria tra tutte le regioni; ma se si adotta quella, assai più genuinamente ispirata a una logica federalista e sussidiarista, di consentire a ciascuno di scegliere la propria strada, non ha alcun senso poi imporre di fatto l'obbligo di scegliere fra due sole soluzioni, entrambe – ad avviso dei proponenti – negative e controproducenti.

Per questo, con il progetto di legge al parlamento n. 0006, presentato il 24 ottobre 2000, i consiglieri del gruppo Radicale hanno sollecitato il Consiglio regionale della Lombardia ad assumere l'iniziativa di una proposta di legge al Parlamento che miri a rendere derogabili dallo Statuto regionale — sul modello dell'attuale art. 122, quinto comma, concernente l'elezione del presidente della giunta — anche le disposizioni costituzionali sulla sfiducia e sullo scioglimento automatico del Consiglio regionale.

Purtroppo, non si sono finora realizzate le condizioni per l'esercizio dell'iniziativa della revisione costituzionale nei confronti del Parlamento, e comunque, a meno di due anni dalla fine della legislatura regionale, non si può più ragionevolmente contare su un intervento di modifica dell'articolo 126 della Costituzione.

Inoltre, molto difficilmente il Consiglio regionale riuscirà – visti i tempi assai ristretti a disposizione – a elaborare il testo di un nuovo Statuto in tempo utile per consentirne l'entrata in vigore prima delle elezioni regionali del 2005.

Tenendo dunque in particolare conto la scarsità del tempo a disposizione, il gruppo "Radicale-Lista Emma Bonino" ha elaborato la presente proposta di legge di revisione – parziale ma organica – dello Statuto regionale vigente.

* * *

I Radicali, com'è noto, da sempre propongono di passare alla forma di governo cd. "americana", che precisamente fonda la propria forza nell'equilibrio tra i diversi poteri.

Il sistema istituzionale federale americano, agli antipodi rispetto a quello attualmente vigente per le regioni italiane, prevede che:

l'elezione del Presidente dell'Unione sia separata da quella delle due camere di cui si compone il congresso, sebbene le elezioni siano contestuali;

conseguentemente, il Presidente possa non disporre della maggioranza anche al Congresso (che peraltro, ogni due anni, si rinnova integralmente nel ramo Camera, e per un terzo nel ramo Senato);

nessun candidato (alla Presidenza o al Congresso) abbia assicurata di diritto l'elezione;

il Presidente non solo non faccia parte del Congresso, ma non abbia neppure l'iniziativa legislativa;

il Presidente nomini e revochi i membri del governo (e questo è l'unico punto in comune con il Tatarellum), ma comunque che questi ultimi non votino;

il Congresso non possa sfiduciare il Presidente e il Presidente non possa sciogliere anticipatamente il Congresso.

Riassumendo, il sistema che si suole definire come "americano" si caratterizza per: separata legittimazione popolare di legislativo ed esecutivo; garanzia di stabilità degli organi; separazione effettiva dei poteri.

Con il presente progetto di legge di revisione statutaria, tenendo conto dei gravosi vincoli esposti, derivanti dalle disposizioni dell'articolo 126 della Costituzione, si propone di:

bilanciare i poteri della Giunta e del Consiglio Regionale: per avere un Presidente e un'Assemblea legislativa entrambi autorevoli e in grado, attraverso soprattutto una separata legittimazione popolare e la separazione dei poteri, di svolgere ognuno i propri compiti, assumendosene pienamente le responsabilità. Un'assemblea legislativa nella quale la maggioranza dei consiglieri non debba l'elezione e la sopravvivenza in carica al Presidente eletto, potrà certo meglio svolgere un effettivo ruolo di controllo nei confronti di un capo dell'Esecutivo cui l'elezione a suffragio universale diretto conferisce una notevole autorevolezza;

un sistema elettorale uninominale non solo per il Presidente, ma anche per i singoli Consiglieri regionali;

stabilire l'incompatibilità tra la funzione di componente dell'assemblea legislativa e quella di membro dell'esecutivo;

prevedere la non immediata rieleggibilità del Presidente in caso di dimissioni: affinché, nelle more della modifica dell'art. 126 della costituzione (principio del *simul stabunt, simul cadent*), il Presidente possa liberamente decidere di rinunciare all'incarico, ma senza poter costringere all'obbedienza il Consiglio regionale;

inibire iniziative di legge al Governo Regionale: affinché la separazione dei poteri sia effettiva, proprio come negli Stati Uniti;

introdurre, ovvero potenziare, organi e meccanismi di controllo e garanzia: sia sulla legislazione (Consiglio di Garanzia statutaria, referendum), sia sulla gestione finanziaria (Collegio per il controllo contabile);

configurare il Consiglio delle Autonomie locali quale organo rappresentativo solo degli enti espressione diretta della generalità degli interessi dei cittadini, e non come organo di rappresentanza di altre realtà.

In altri termini, proponiamo di scegliere senza esitazioni il modello dell'elezione diretta di un Presidente autorevole e di un'assemblea legislativa altrettanto autorevole, cercando di limitare gli effetti più deleteri del *simul stabunt*, in particolare sull'equilibrio tra i poteri.

regionali dinanzi a un presidente eletto invece direttamente da tutti gli elettori della Regione; garanzia della presenza dell'opposizione in consiglio regionale e dell'elezione in ogni provincia di almeno un consigliere regionale.

Art. 6

In connessione con la creazione del Collegio di garanzia statutaria, si prevede che le norme regolamentari debbano essere sottoposte all'esame dell'organo di garanzia.

Art. 7

L'attuale ultimo comma dell'art. 21 St. attribuisce alla Giunta l'iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari. Nell'ottica di un'effettiva separazione dei poteri, la modifica intende sottrarre tale potere alla Giunta, per affidare la pienezza del potere legislativo al Consiglio.

Art. 8

Modifica l'art. 22, che disciplina la composizione e i modi di formazione della Giunta; è prevista anche la figura del vice-presidente, con il compito di sostituire temporaneamente il presidente in caso di necessità.

Art. 9

Inserisce nell'articolo 23 dello Statuto il principio dell'elezione diretta del Presidente della Regione (comma primo).

Si stabilisce che il mandato di presidente non può essere rinnovato per più di una volta (comma secondo).

Si prevede la non immediata rieleggibilità del presidente che, scegliendo liberamente di dimettersi, abbia provocato lo scioglimento del consiglio regionale e il rinnovo delle elezioni.

Art. 10

Si mantiene, all'art. 25 St., la collegialità dell'attività di giunta, prevista dall'art. 121, comma terzo, della Costituzione.

Art. 11

Si precisa, all'articolo 27 dello Statuto, che la responsabilità dei membri della giunta è messa in causa in forme diverse da quelle tradizionali basate sul rapporto di fiducia, incompatibili con la separata ed eguale legittimazione popolare di legislativo ed esecutivo.

Art. 12

Si abroga l'articolo 28 dello Statuto, da intendersi caducato, limitatamente ai commi secondo e terzo, per sopravvenuta incompatibilità con l'art. 5, comma 2, della legge costituzionale 1/1999, che affida esclusivamente al Presidente della Regione il potere di nominare e revocare i componenti della Giunta (lettera a)), e disciplina diversamente la presentazione, l'approvazione e le conseguenze della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale (lettera b)).

Art. 13

Modifica l'art. 29 St.: fissa il momento del passaggio dei poteri in occasione di nuove elezioni.

Art. 14

Sostituisce l'art. 30 St. sugli effetti delle dimissioni del Presidente della Regione.

Ai termini dell'art. 126 Cost., secondo comma, *“il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.”*

La disposizione è un retaggio del periodo in cui la forma di governo regionale era di tipo parlamentare, fissata per tutte le Regioni dalla Costituzione.

Non si vede infatti come essa possa sussistere in una forma di governo nella quale l'esecutivo non sia emanazione dell'assemblea, ovvero in cui gli elettori e non il consiglio regionale abbiano investito l'esecutivo.

Com'è noto, il terzo comma dell'art. 126 Cost. dispone che, nel caso di elezione del presidente della giunta a suffragio universale diretto, l'approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, così come la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportino di diritto le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Come più volte detto, si tratta di uno scoglio insuperabile. In attesa di un'auspicabile revisione dell'art. 126 Cost., lo Statuto può disciplinare soltanto alcuni aspetti marginali, quale l'individuazione del sostituto del presidente dimissionario, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle nuove elezioni.

Si è preferito non richiamare nello Statuto le disposizioni costituzionali in parola, soprattutto per il loro carattere imperativo.

Art. 15

Abroga gli articoli 31, 32 e 34 dello Statuto, ormai caducati.

Art. 16

Si adegua l'articolo 33 dello Statuto al disposto dell'art. 121, comma quarto, Cost.

Art. 17

Art. 22

Si interviene sull'articolo 42, prevedendo che il Presidente della Regione non possa promulgare la legge prima della scadenza del termine utile per adire il Collegio di garanzia statutaria.

Art. 23

Interviene sull'art. 43 prevedendo, il caso di urgenza, la possibilità di abbreviare i termini per la promulgazione e l'entrata in vigore delle leggi.

Art. 24

Introduce il Capo II, dedicato all'attività regolamentare, contenente gli articoli 44, 44-bis e 44-ter. L'art. 44-bis individua la procedura di formazione dei regolamenti di giunta, nonché le materie che possono essere disciplinate con essi, ovvero:

- a) l'esecuzione delle leggi regionali, nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva regionale;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi regionali recanti norme di principio e criteri direttivi;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'Amministrazione regionale, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

L'art. 43-ter disciplina la fase della promulgazione e della pubblicazione.

Art. 25

Innova nell'articolo 46 i principi del procedimento amministrativo.

Art. 26

Conferisce un rilievo statutario, nell'art. 46-bis, al Difensore civico, prevedendo che in determinati casi le decisioni di questo possano, a garanzia dei cittadini, imporsi all'Amministrazione regionale.

Art. 27

Inserisce nell'articolo 49 dello Statuto l'impegno a rispettare gli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

Art. 28

Si tratta di una modifica tecnica all'art. 50, dovuta all'impossibilità di rispettare il termine del 30 settembre per la presentazione del bilancio di previsione.

Art. 29

Abolisce i commi terzo e quarto dell'art. 51, dedicati alla pianificazione economica, coerentemente con la scelta di potenziare il Documento di programmazione economico-finanziaria. Introduce inoltre l'obbligo per la giunta di presentare con cadenza trimestrale, una relazione sull'andamento di cassa.

L'intervento intende rivalutare l'istituto referendario, attraverso la diminuzione del numero di firme richieste per l'indizione, l'abrogazione del quorum di validità della consultazione, e il conferimento al Collegio di garanzia statutaria del compito di verificare la legittimità e l'ammissibilità del referendum abrogativo.

Art. 35

L'intervento precisa che al voto consultivo sono sottoposte le proposte di mutamenti territoriali e non i progetti di legge, che invece sono l'esito di un procedimento complesso.

Art. 36

Prevede la possibilità di sottoporre ad approvazione referendaria gli accordi con altri stati e le intese con altre regioni della repubblica.

Art. 37

Regolamenta il Consiglio delle Autonomie locali quale organo rappresentativo delle autonomie territoriali lombarde.

Sono previste materie nelle quali il Consiglio regionale possa superare il parere contrario del Consiglio delle Autonomie soltanto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 38

Aggiunge all'elenco degli enti locali, le città metropolitane.

Art. 39

L'articolo introduce nello Statuto il Titolo IX-bis, che istituisce il Consiglio di garanzia statutaria.

E' uno dei principali organi di garanzia, dovendo vigilare sull'esercizio della potestà legislativa da parte del Consiglio regionale.

Per evitare conflitti di attribuzioni con la Corte Costituzionale, che non soltanto vigila sulla costituzionalità delle leggi regionali una volta entrate in vigore, ma inoltre dirime i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, il Collegio di garanzia statutaria interverrebbe nella fase intercorrente tra il momento dell'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale e quello della promulgazione da parte del Presidente della Giunta (sul modello del conseil constitutionnel francese).

Si prevede che possano adire il Collegio (art. 41 St.) venti consiglieri regionali, il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta o un terzo dei membri del Consiglio delle autonomie locali. La ristrettezza dei tempi utili per impugnare la legge non consente di attribuire tale facoltà ad altri organi.

Il Consiglio si compone di nove membri, nominati per un terzo dal Consiglio regionale, per un terzo dal Presidente della Regione e per un terzo dal Consiglio delle Autonomie locali tra personaggi competenti in materie giuridiche.

Art. 40

Adeguo l'art. 74 dello Statuto alla nuova procedura definita nell'art. 123 Cost.

Milano, 25 giugno 2003

Alessandro LITTA MODIGNANI

Lucio BERTE'

Giorgio MYALLONNIER

PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA

Art. 1

1. All'articolo 1, primo comma, dello Statuto il secondo periodo è così modificato:
“Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nel rispetto della Costituzione della Repubblica e dell'ordinamento dell'Unione Europea.”

Art. 2

1. All'articolo 5 dello Statuto è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Articolo 6-ter.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

Il numero dei consiglieri regionali è di cento.

I consiglieri regionali sono eletti in collegi uninominali. La legge elettorale assicura la presenza dell'opposizione all'interno del Consiglio regionale. In ogni provincia deve in ogni caso essere garantita l'elezione di almeno un consigliere.

Art. 6

1. All'articolo 12 dello Statuto è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il Presidente del Consiglio regionale sottopone all'esame del Consiglio di Garanzia statutaria le modifiche al regolamento approvate dall'Assemblea.”

Art. 7

1. Il terzo e ultimo comma dell'articolo 21 dello Statuto è abrogato.

Art. 8

1. L'articolo 22 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 22.

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori, non superiore a quattordici, stabilito con legge regionale.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina e revoca i singoli assessori e ne accetta le dimissioni; i decreti relativi sono comunicati al Consiglio regionale entro otto giorni.

Il Vicepresidente della Regione, nominato dal Presidente con proprio decreto tra gli assessori, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo di un assessore, il Presidente incarica un altro assessore di svolgerne le funzioni.”

Art. 9

1. L'articolo 23 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 23.

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto da tutti gli elettori della Regione, con votazione separata da quella del Consiglio regionale, da svolgersi contestualmente a quest'ultima.

Nessuno può ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati.

Non è immediatamente rieleggibile il Presidente che si sia dimesso dalla carica.”

Art. 10

1. L'articolo 25 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 25.

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori, definite nel decreto di nomina.”

Art. 11

1. L'articolo 27 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 27.

Il Presidente e gli altri membri della Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio, nei casi e nelle forme previsti dal presente Statuto.”

Art. 12

1. L'articolo 28 dello Statuto è abrogato.

Art. 13

1. L'articolo 29 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 29.

Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.”

Art. 14

1. L'articolo 30 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 30.

In caso di dimissioni del Presidente della Regione, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione dello stesso dalla carica indipendenti dalla sua volontà, la carica di Presidente è assunta dal Vicepresidente, fino alla elezione del nuovo presidente.

Le dimissioni del Presidente della Regione sono comunicate al Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione cessa dalla carica, oltre che per volontarie dimissioni:

a) alla data del passaggio dei poteri al nuovo Presidente eletto;

b) per morte, impedimento permanente o decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Collegio di garanzia statutaria;

c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Gli altri componenti della Giunta cessano dalla carica, oltre che nel caso di decadenza di diritto dell'intera Giunta regionale:

a) per morte, impedimento permanente, decadenza nei casi previsti dalla legge, dichiarati dal Collegio di garanzia statutaria;

b) per dimissioni, dopo che il Presidente della Regione ne abbia preso atto, o in seguito a revoca del mandato da parte di quest'ultimo.”

Art. 15

1. Gli articoli 31, 32 e 34 dello Statuto sono abrogati.

Art. 16

1. L'articolo 33 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 33.

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; indice i referendum previsti dal presente statuto; convoca e presiede la Giunta, ne dirige la politica e ne è responsabile; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, uniformandosi alle istruzioni impartite dal Governo della Repubblica; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.”

Art. 17

1. L'articolo 35 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 35.

Gli assessori hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e interrogazioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio, o, nel caso in cui il Consiglio non sia riunito, nella prima seduta successiva.

Gli assessori hanno altresì l'obbligo, se richiesti dalle commissioni consiliari a norma dell'articolo 16 del presente statuto, di presentarsi entro otto giorni dall'invito.”

2. Nel sesto comma dell'art. 16 dello Statuto, l'espressione “Il Presidente e i membri della Giunta” è sostituita dalla seguente: “Gli assessori regionali”.

3. Nel settimo comma dell'art. 16 dello Statuto, l'espressione “del Presidente e dei membri della Giunta” è sostituita dalla seguente: “degli assessori regionali”.

Art. 18

1. La rubrica del Titolo III dello Statuto è così modificata:

***“TITOLO III
Attività normativa”.***

Art. 19

1. L'articolo 37 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 37.

La potestà legislativa regionale è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L'esercizio della potestà legislativa della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.

La potestà regolamentare regionale è esercitata nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali e della legge.

***L'esercizio della potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, se delegato alle Regioni, spetta al Consiglio regionale.
L'esercizio della potestà regolamentare nelle altre materie spetta alla Giunta regionale. ”***

Art. 20

1. Dopo l'articolo 37 dello Statuto è inserito il seguente Capo, comprendente gli articoli da 38 a 43:

***“Capo I
Attività legislativa”***

Art. 21

1. L'articolo 41 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 41.

Entro dieci giorni dall'approvazione le leggi regionali possono essere sottoposte al Consiglio di Garanzia Statutaria su iniziativa di venti consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta ovvero di un terzo dei membri del Consiglio delle autonomie locali.”

Art. 22

1. Il primo comma dell'art. 42 dello Statuto è così modificato:

“La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41 o, in caso di deferimento al Consiglio di Garanzia Statutaria, dalla decisione di quest'ultimo.”

Art. 23

1. Il secondo comma dell'art. 43 dello Statuto è così modificato:

“Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri componenti, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.”

Art. 24

1. L'articolo 44 dello Statuto è così sostituito:

***“Capo II
Attività regolamentare***

Articolo 44.

***Per l'iniziativa dei regolamenti di competenza del Consiglio si applica la norma dell'articolo 38.
L'esame e l'approvazione degli stessi avvengono nei modi previsti dal regolamento consiliare.***

le principali violazioni dei principi di cui al primo comma e in generale le disfunzioni rilevate e formulando proposte al riguardo. Egli inoltre segnala immediatamente i casi di particolare gravità agli uffici competenti anche al fine dell'avvio di procedimenti disciplinari. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge.”

Art. 27

1. All'articolo 49 dello Statuto è aggiunto, in fine, i seguenti commi:

“La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

La legge regionale disciplina gli strumenti e le procedure della programmazione economico-finanziaria regionale e di bilancio.”

Art. 28

1. Nel terzo comma dell'art. 50 dello Statuto, le parole “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: **“31 ottobre”**.

Art. 29

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 51 dello Statuto sono sostituiti dal seguente:

“Entro il mese successivo alla conclusione di ogni trimestre, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente il consuntivo di cassa, congiuntamente a una relazione trimestrale sull'andamento della cassa contenente i dati di sintesi relativi alla gestione contabile della Regione. La legge regionale definisce il contenuto della relazione trimestrale e le procedure di esame e di approvazione.”

Art. 30

1. Dopo l'art. 51 dello Statuto è inserito il seguente:

“Articolo 51-bis.

Il Collegio per il controllo contabile vigila sulla gestione della finanza regionale.

In particolare, il Collegio:

esegue verifiche contabili sull'operato dei servizi della Giunta regionale;

esprime valutazioni sulle risultanze contenute nelle Relazioni trimestrali di cassa e sulle attività di controllo di gestione attivate;

esprime un parere obbligatorio non vincolante sulla regolarità contabile della Legge finanziaria regionale e del Bilancio pluriennale e annuale;

esprime un parere di regolarità contabile sulle leggi di spesa e sulle norme finanziarie dei provvedimenti legislativi;

su richiesta della Commissione competente del Consiglio regionale, esprime un parere di regolarità contabile sugli atti amministrativi della Giunta regionale e sulle proposte di deliberazione presentate al Consiglio regionale;

su richiesta della Commissione competente del Consiglio regionale, ovvero della Giunta regionale, esprime pareri sulla gestione contabile degli Enti dipendenti, delle società partecipate e degli Enti locali, in relazione all'utilizzo delle risorse regionali.

Il Collegio per il controllo contabile sulla finanza regionale è costituito da cinque componenti di particolare esperienza, competenza e perizia in materia finanziaria e giuridica, eletti per cinque

anni dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quinti dei componenti.

La legge regionale assicura al Collegio un'adeguata dotazione di personale, strutture e risorse finanziarie, garantisce l'indipendenza dei componenti e il loro trattamento economico, nonché il criterio per la rotazione delle cariche interne.

Art. 31

1. Gli articoli 52 e 55 dello Statuto sono abrogati.

Art. 32

1. L'articolo 56 dello Statuto è così modificato:

“Articolo 56.

Cinquemila elettori della Regione, ovvero un Consiglio provinciale o Consigli comunali in numero pari almeno a cinque, o anche uno o più Consigli comunali, purché con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori, possono esercitare l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali.”

Art. 33

1. Gli articoli 60 e 62 dello Statuto sono abrogati.

Art. 34

1. All'articolo 63 dello Statuto è anteposta la seguente rubrica, comprendente gli articoli da 63 a 64:

“CAPO I

Referendum abrogativo”

2. Nel primo comma dell'articolo 63 dello Statuto, la parola “novantamila” è sostituita dalla seguente: **“cinquantamila”**.

3. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 63 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:

“Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio, di leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni, ovvero di leggi di ratifica delle intese con altre Regioni della Repubblica italiana e di approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati.

Le leggi o le disposizioni di legge regionale la cui esistenza sia resa obbligatoria da norme costituzionali, statutarie o di leggi statali vincolanti per il legislatore regionale, possono essere sottoposte a referendum abrogativo soltanto nel caso in cui dall'approvazione del quesito residui una coerente normativa di risulta conforme alle fonti di riferimento.

Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o a oggetti strettamente affini.

Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio di Garanzia statutaria, ai termini dell'art. 63-bis.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”

4. Dopo l'art. 63 dello Statuto sono inseriti i seguenti:

“Articolo 63-bis.

La proposta di referendum di iniziativa popolare deve essere promossa da almeno duemila elettori. I fogli recanti le firme devono essere presentati alla cancelleria del Collegio di Garanzia statutaria. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre trenta giorni prima della presentazione della proposta.

Il Consiglio di Garanzia statutaria si esprime sulla legittimità e sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione delle firme o delle deliberazioni degli enti locali.

Qualora la formulazione del quesito sia ritenuta anche parzialmente non conforme ai principi di cui all'articolo 63, il Collegio di Garanzia, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta. Il giudizio definitivo di ammissibilità avrà ad oggetto la proposta così riformulata, sempre che il quesito conservi una matrice unitaria.

Il Consiglio di Garanzia statutaria, prima di deliberare ai sensi dei commi precedenti, tiene un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri. Alle stesse condizioni, possono intervenire i rappresentanti della Consiglio regionale e della Giunta.

Le decisioni definitive in merito all'ammissibilità del referendum sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.

Successivamente alla dichiarazione di ammissibilità della proposta di referendum di iniziativa popolare, i promotori possono procedere alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum.

I fogli recanti le firme devono essere presentati alla cancelleria del Collegio di Garanzia statutaria, che verifica la legittimità della richiesta. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

Articolo 63-ter.

Le deliberazioni degli enti locali di promozione del referendum devono essere presentate alla cancelleria del Collegio di Garanzia statutaria. Sono valide soltanto le deliberazioni adottate nei sei mesi precedenti il deposito.

Si applicano i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 63-bis.

Articolo 63-quater.

Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta, in base alle decisioni del Consiglio di Garanzia statutaria.

Il Presidente della Giunta dichiara con proprio decreto l'esito del referendum.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente dichiara altresì, con il medesimo decreto, l'abrogazione delle stesse, la quale ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il Presidente della Giunta, sentito il Consiglio regionale, può ritardare con lo stesso decreto, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 63-quinquies.

Qualora prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione, ovvero la dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, della legge regionale o di singole disposizioni di legge regionale oggetto del referendum, il Presidente della Giunta dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente all'emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, nei modi e con le procedure di cui all'art. 63-bis il Collegio di Garanzia statutaria verifica se la consultazione popolare debba ugualmente avere luogo e su quali disposizioni. Qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni.”

Art. 38

1. All'articolo 67 dello Statuto è anteposto il seguente Capo, comprendente gli articoli da 67 a 73:

“Capo II***Rapporti con gli enti locali”***

2. Nell'articolo 67 dello Statuto della Regione, comma primo, dopo le parole “I Comuni,” sono aggiunte le seguenti: ***“le Città metropolitane,”***.
3. Nell'articolo 67 dello Statuto della Regione, comma terzo, dopo le parole “le Province” sono aggiunte le seguenti: ***“le Città metropolitane”***.
4. Nell'articolo 68 dello Statuto della Regione, comma primo, dopo le parole “Le Province,” sono aggiunte le seguenti: ***“, le Città metropolitane”***.
5. Nell'articolo 68 dello Statuto della Regione, comma terzo, dopo le parole “delle Province,” sono aggiunte le seguenti: ***“, delle Città metropolitane”***.
6. Nell'articolo 69 dello Statuto della Regione, comma primo, dopo le parole “alle Province,” sono aggiunte le seguenti: ***“alle Città metropolitane,”***.
7. Nell'articolo 69 dello Statuto della Regione, comma quarto, dopo le parole “dalle Province,” sono aggiunte le seguenti: ***“dalle Città metropolitane,”***.
8. L'articolo 70 dello Statuto è abrogato.
9. Nell'articolo 71 dello Statuto della Regione, commi primo e terzo, dopo le parole “I Comuni” sono aggiunte le seguenti: ***“, le Città metropolitane”***.
10. Nell'articolo 73 dello Statuto della Regione, comma quarto, dopo le parole “alle Province,” sono aggiunte le seguenti: ***“alle Città metropolitane,”***.

Art. 39

1. Dopo l'articolo 73 dello Statuto è inserito il seguente Titolo IX-bis, comprendente gli articoli 73-bis e 73-ter:

“TITOLO IX-bis***Il Consiglio di******Garanzia statutaria******Articolo 73-bis.***

Il Consiglio di Garanzia statutaria si compone di nove membri, nominati per un terzo dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei componenti, per un terzo dal Presidente della Regione e per un terzo dal Consiglio delle Autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti.

I componenti sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, gli avvocati dopo quindici anni di servizio, i magistrati ordinari e amministrativi e i consiglieri regionali che abbiano svolto almeno una legislatura. Sono nominati per nove anni e non possono essere nuovamente nominati.

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni tre anni. Elegge nel proprio seno il presidente.

Il mandato di componente del Consiglio di Garanzia statutaria è incompatibile con quello di Consigliere regionale. Si applicano le stesse incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Articolo 73-ter.

Il Consiglio di Garanzia statutaria decide sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali, prima della loro promulgazione, e dei regolamenti interni del Consiglio regionale e del Consiglio delle Autonomie locali, prima della loro entrata in vigore, nonché sull'ammissibilità dei referendum.

Il Consiglio di Garanzia statutaria decide nel termine di un mese.

Le decisioni del Consiglio di Garanzia statutaria sono adottate a maggioranza, alla presenza di almeno 6 componenti, e motivate. Se una decisione non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei componenti, ognuno di essi potrà farvi allegare la propria opinione individuale.

Una disposizione di legge dichiarata contraria allo Statuto non può essere promulgata. Una disposizione di regolamento d'assemblea dichiarata contraria allo Statuto non può trovare applicazione.

Le decisioni del Consiglio di Garanzia statutaria si impongono a tutti gli organi della Regione. Sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La legge regionale assicura al Consiglio un'adeguata dotazione di personale, strutture e risorse finanziarie, e garantisce l'indipendenza dei componenti e il loro trattamento economico”.

Art. 40

1. L'articolo 74 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 74.

Le leggi di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate a intervallo non minore di due mesi.

Le leggi di revisione dello Statuto sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, ai fini di cui all'articolo 123 della Costituzione.

Qualora entro tre mesi dalla pubblicazione non sia stata presentata domanda di referendum, e il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale Statuto dinanzi alla Corte costituzionale, il presidente della Giunta regionale promulga la legge di revisione dello Statuto.

Qualora il Governo della Repubblica abbia promosso la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione dello Statuto dinanzi alla Corte costituzionale, la legge di revisione dello Statuto non può essere promulgata e sono inoltre sospese tutte le operazioni successive al deposito della richiesta di referendum, fino alla pubblicazione della relativa sentenza.

Una disposizione di legge di revisione dello Statuto dichiarata incostituzionale non può essere promulgata, né sottoposta a referendum.

Il Consiglio di Garanzia statutaria verifica la legittimità della richiesta di referendum. Il referendum è indetto con decreto del presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Garanzia statutaria.

Il presidente della Giunta regionale, qualora la legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi, promulga la legge di revisione dello Statuto.

Nella formula di promulgazione è fatta menzione della mancata presentazione di richieste di referendum, ovvero del risultato favorevole del referendum, nonché dell'eventuale pronuncia della Corte costituzionale.

La legge di revisione statutaria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'abrogazione totale dello statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo statuto.”

[1] Art. 114, secondo comma, Cost.: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”

[2] Art. 122, primo comma, Cost.: “Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.”

[3] Art. 122, primo comma, Cost.: cfr. nota precedente.